



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio V- Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia**

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111  
e-mail: [usp\\_fg@istruzione.it](mailto:usp_fg@istruzione.it) – PEC: [uspf@postacert.istruzione.it](mailto:uspf@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

Foggia, data del protocollo

All'aspirante Augello Costanzo

All'Albo on-line

**Oggetto: Esclusione dalle G.P.S. di cui all'O.M. n. 60 del 10/07/2020 e all'O.M. n. 112 del 06/05/2022**

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. n. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2126 c.c.;

VISTO il d.l. n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 159/2019, che introduce modificazioni all'art. 4 della l. n. 124/1999 e istituisce le graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il d.l. n. 22/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 41/2020, e in particolare l'art. 2, co. 4-ter;

VISTA l'O.M. n. 60 del 10/07/2020;

VISTA l'O.M. n. 112 del 06/05/2022 e in particolare, l'art. 8, co. 5, e l'art. 6, co. 4, secondo cui “gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858/2020, richiamato dall'U.S.R. Puglia con nota prot. n. 19134 del 22/07/2020, e in particolare l'art. 2, co. 7, secondo cui “fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”, e l'art. 2, co. 11;

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, richiamata dall'U.S.R. Puglia con nota prot. n. 19181 del 22/07/2020;

VISTI i requisiti per l'inserimento nelle G.P.S., di cui agli artt. 3-6 dell'O.M. n. 60/2020 e agli artt. 3-6 dell'O.M. n. 112/2022;

**Ufficio del Dirigente, Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, 0881/795218**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio V- Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia**

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111  
e-mail: [usp\\_fg@istruzione.it](mailto:usp_fg@istruzione.it) – PEC: [uspfg@postacert.istruzione.it](mailto:uspfg@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

- VISTE la comunicazione di avvio del procedimento e la richiesta di documentazione, adottate da quest'Ufficio con nota prot. 1184 del 02/02/2023;
- ESAMINATO il riscontro fornito dall'interessato alla nota di quest'Ufficio prot. n. 1184 del 02/02/2023;
- RILEVATO che l'interessato ha dichiarato, quale titolo d'accesso alle G.P.S. di prima fascia per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche), il decreto cautelare n. 4480/2021, adottato dal T.A.R. Lazio nel procedimento R.G. n. 8450/2021;
- CONSIDERATO che il decreto cautelare n. 4480/2021, adottato dal T.A.R. Lazio nel procedimento R.G. n. 8450/2021, ha ad oggetto l'inserimento negli elenchi aggiuntivi costituiti con D.M. n. 51 del 03/03/2021, la cui efficacia è cessata all'atto della ricostituzione delle G.P.S. in virtù dell'art. 3, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022;
- RILEVATO che il giudizio R.G. n. 8450/2021 si è comunque concluso con l'ordinanza cautelare di rigetto n. 5233/2021;
- RILEVATO che il ricorrente ha successivamente proposto il giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio R.G. n. 10357/2021, avente ad oggetto l'inserimento negli elenchi aggiuntivi costituiti con D.M. n. 51 del 03/03/2021;
- CONSIDERATO che nell'ambito del citato giudizio il T.A.R. Lazio ha adottato il decreto di rigetto n. 5841/2021, confermato dall'ordinanza di rigetto n. 6399/2021, e che il medesimo giudizio si è concluso con la sentenza n. 5336/2022, che ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
- PRESO ATTO che nel riscontro fornito alla nota di quest'Ufficio prot. n. 1184 del 02/02/2023, l'interessato ha indicato, quale provvedimento giurisdizionale legittimante l'inserimento con riserva nelle G.P.S. di prima fascia per la classe di concorso A046 l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1730/2022, resa nel giudizio R.G. n. 490/2022;
- CONSIDERATO che l'accoglimento disposto con l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1730/2022 riguarda l'autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami, non l'inserimento con riserva nelle graduatorie, trattandosi quindi di una pronuncia di rito e non di merito;
- CONSIDERATO inoltre che il giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio R.G. n. 10357/2021, nell'ambito del quale è stata resa l'ordinanza cautelare n. 6399/2021 poi riformata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 1730/2022, si è comunque concluso con la sentenza d'improcedibilità n. 5336/2022, come già precisato;
- RITENUTO che, all'esito dei giudizi menzionati, resta ferma la validità delle note del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 20446 del 14/07/2021 e prot. n. 25348 del 17/08/2021, nonché il decreto di quest'Ufficio prot. n. 11227 del 19/08/2021, relativo all'esclusione dell'interessato dalle G.P.S. di prima fascia per la classe di concorso A046;
- RILEVATO che l'interessato non avrebbe pertanto potuto aggiornare la propria posizione nelle G.P.S. di prima fascia per la classe di concorso A046, stante l'assenza di idoneo titolo di abilitazione;
- PRESO ATTO che l'interessato ha inoltre impugnato l'O.M. n. 112/2022, nella parte in cui non consente ai docenti in possesso di titolo estero di conseguire supplenze in attesa del riconoscimento del titolo stesso;
- RILEVATO che il citato giudizio R.G. n. 6017/2022 si è concluso con l'ordinanza cautelare di rigetto n. 5543/2022 del T.A.R. Lazio;



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Ufficio V- Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia**

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111  
e-mail: [usp\\_fg@istruzione.it](mailto:usp_fg@istruzione.it) – PEC: [uspgf@postacert.istruzione.it](mailto:uspgf@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

- RILEVATO che l'ordinanza cautelare di rigetto n. 5543/2022 del T.A.R. Lazio è stata confermata in sede d'appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5635/2022, resa nel giudizio R.G. n. 8428/2022;
- CONSIDERATO che, a prescindere dal giudizio d'impugnazione R.G. n. 6017/2022, l'interessato non avrebbe potuto aggiornare la propria posizione nelle G.P.S. di prima fascia per la classe di concorso A046, stante l'assenza di idoneo titolo di abilitazione;
- RILEVATO che, allo stato degli atti, l'unica domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero consiste in una pec trasmessa dall'ente "Consulting Service", protocollata al n. 11818 del 22/04/2021, già dichiarata improcedibile dalle note del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 20446 del 14/07/2021 e prot. n. 25348 del 17/08/2021, e che, anche all'esito della citata improcedibilità, quest'Ufficio ha adottato il decreto di esclusione dalle G.P.S. di prima fascia prot. n. 11227 del 19/08/2021;

**DECRETA**

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa citata, che qui si intende integralmente richiamata, l'esclusione dell'aspirante Augello Costanzo, nato il 18/07/1981, dalle G.P.S. di prima fascia per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche).

È conseguentemente azzerato il punteggio conseguito dall'interessato per l'a.s. 2021/2022, in quanto i relativi servizi di supplenza sono stati prestati in assenza di idoneo titolo.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'O.M. n. 60/2020, al D.D. n. 858/2020, all'O.M. n. 112/2022 e alla normativa in essi richiamata. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

**IL DIRIGENTE**  
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo